



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA CALCOLO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AI SENSI DEL D.L. 66/2014 ART. 41 E D.P.C.M. DEL 22 09 2014 (G.U. N. 265 14-11-2014)

Normativa:

D.L. 66/2014 Art. 41

D.P.C.M. del 22 09 2014 (G.U. n. 265 14-11-2014)

Circolare del MEF n. 3 del 14-01-2015

Circolare del MEF n. 22 del 22-07-2015

- Estrazione tramite l'applicativo CF-ESTRAI dell'elenco di fatture corrispondenti al periodo di interesse (trimestre o anno).
- Calcolo dell'indicatore (ponderato tra giorni di ritardo e importo secondo la normativa sopra citata) e delle altre informazioni (giorni medi per il pagamento delle fatture, importo complessivo dei pagamenti oltre la scadenza, dettaglio dell'evasione delle fatture in ritardo).
- Eventuale esclusione delle fatture dal calcolo - art. 9 comma 5 D.P.C.M. DEL 22 09 2014 (G.U. N. 265 14-11-2014) "sono esclusi dal calcolo i **periodi** in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contenzioso". La Circolare del MEF n. 22 del 22-07-2015 ritorna ulteriormente sulla questione, tra le altre cose, precisando che " la suddetta inesigibilità, per ragioni di certezza giuridica e conformemente al dettato normativo sopra richiamato, deve ricollegarsi esclusivamente alla sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente che sia dedotta una generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e la società creditrice, emittente la fattura". Si rimanda alla sopra citata circolare per un ulteriore approfondimento.
- In ottica cautelativa la Città metropolitana di Firenze ritiene opportuno inserire nel calcolo tutte le fatture pagate senza esclusione di "periodi", salvo diverse indicazioni ricevute dalle direzioni competenti debitamente certificate e rientranti nelle fattispecie elencate dalla normativa sopra citata.
- Il risultato del monitoraggio trimestrale viene poi pubblicato sul sito dell'Ente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il monitoraggio annuale viene fornito alla Ragioneria dell'Ente al fine di allegarlo al conto consuntivo debitamente firmato e sottoscritto come previsto dalla normativa.

Pietro Rubellini
DIRETTORE GENERALE